

SISTRI



Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti

FAQ
DOMANDE FREQUENTI

Aggiornate al 6 maggio 2010

Indice

ISCRIZIONE E OPERATIVITÀ	5
1.01 Fino a quando è possibile iscriversi?.....	5
1.02 Quando diventa operativo il sistema?	6
1.03 Iscrizione in ritardo rispetto ai tempi previsti dal decreto	7
1.04 Omessa iscrizione	7
1.05 Modalità di iscrizione online via email.....	7
1.06 Calcolo del numero di dipendenti.....	8
1.07 Delegati	9
1.08 Modulo di iscrizione	9
1.09 Operatività del sistema SISTRI.....	10
1.10 Persona da contattare	10
1.11 Procedura di iscrizione	11
1.12 Variazione del profilo utente	11
1.13 Impianti mobili	11
1.14 Cantieri mobili	11
1.16 Termini di iscrizione di imprese che svolgono nella stessa unità locale più attività per le quali sono previsti differenti termini di iscrizione al SISTRI.....	12
1.17 Iscrizione al SISTRI delle Unità locali con meno di 10 dipendenti.....	12
1.18 Adempimenti delle imprese con meno di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi	13
1.19 Comunicazione della variazione del processo produttivo	13
1.20 Chiusura della società o cessazione dell'attività per la quale è obbligatoria l'iscrizione al SISTRI prima dell'operatività del SISTRI.....	14
1.21 Cessazione della produzione di rifiuti pericolosi.....	14
1.22 Iscrizione al SISTRI nel caso di smaltimento di autoveicoli.....	14
1.23 Iscrizione di cantieri e possesso di tecnologie informatiche	15
1.24 Rifiuti prodotti da cantieri.....	15
1.25 Classificazione delle bombolette spray (contenitori a pressione vuoti).....	15
1.26 Impianti mobili di recupero/smaltimento.....	16
1.27 Rifiuti prodotti nell'ambito di attività di bonifica	16
SOGGETTI DESTINATARI E CATEGORIE DI ISCRIZIONE.....	17
2.01 Soggetti obbligati	17
2.02 Categorie di iscrizione	17
2.03 Produttori iniziali.....	17
2.04 Produttori rifiuti speciali	18
2.05 Municipalizzate	18
2.06 Concessionari, gestori delle case costruttrici e automercati.....	18
2.07 Centri di raccolta e Piattaforme comunali	19
2.08 Rifiuti urbani.....	19
2.09 Uffici e scuole	22

Gestione-Rifiuti.it

2.10 Gestione semplificata ai sensi dell'art. 7.1	23
2.11 Soggetti autorizzati allo spandimento dei fanghi in agricoltura	23
2.12 Modalità operative semplificate e possesso delle tecnologie informatiche	24
2.13 Iscrizione di medici, dentisti, infermieri, liberi professionisti, artigiani etc.....	24
CONTRIBUTI	25
3.01 Calcolo del contributo	25
3.02 Contributo di gestione discarica	25
3.03 Pagamento diritti di segreteria	25
3.04 Contributi per i trasportatori – sede legale	26
DISPOSITIVI ELETTRONICI.....	27
4.01 Documentazione necessaria per il ritiro dei dispositivi USB.....	27
4.02 Determinazione quantità della dotazione di dispositivi USB.....	27
4.03 Supporti informatici	28
4.04 Casella di posta.....	28
4.05 Dispositivi USB per la stampa delle Schede	28
4.06 Dispositivi USB.....	29
TRASPORTO	30
5.01 Terminalisti.....	30
5.02 Trasportatori	30
5.03 Trasporto transfrontaliero	30
5.04 Veicoli	30
DOCUMENTI SISTRI	31
6.01 Demo scheda SISTRI	31
6.02 Determinazione quantità rifiuti	31
6.03 Requisiti del trasportatore	32
6.04 Scheda di trasporto	32
6.05 Area movimentazione	32
6.06 Carico accettato parzialmente o respinto.....	33
6.07 Trasporto promiscuo di rifiuti provenienti da soggetti che aderiscono al SISTRI e da altri esenti.....	33
6.08 Scheda ADR	33
6.09 Gestione degli ELV	34
CASI PARTICOLARI.....	35
7.01 Articolo 6 comma 8 del Decreto	35
7.02 RAEE	35
7.03 Settore edile	35
7.04 Stoccaggio	36



Gestione-Rifiuti.it

COMUNI.....	37
8.01 Iscrizione dei comuni.....	37
8.02 Centri di raccolta e Piattaforme comunali	37
8.03 Rifiuti Urbani	37
8.04 Impianti comunali e intercomunalì	38
ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI	41
9.01 Distribuzione dei dispositivi USB.....	41
9.02 Modalità di convenzione con CCIAA	41
9.03 Elenco delle associazioni imprenditoriali delegate dalle CCIAA	41
9.04 Associazione imprenditoriale non inserita nell'elenco di quelle delegate dalle CCIAA.....	42
9.05 Modalità per avvalersi delle associazioni imprenditoriali	42
9.06 Iscrizione delle associazioni imprenditoriali	42



Gestione-Rifiuti.it

ISCRIZIONE E OPERATIVITÀ

1.01 Fino a quando è possibile iscriversi?

I° FASE

Dal **14 gennaio al 1 marzo 2010** per gli utenti del primo gruppo e dal **13 febbraio al 30 marzo 2010** per gli utenti del secondo gruppo. Entrambi devono provvedere all'iscrizione al sistema e al pagamento dei contributi previsti, comunicando i seguenti dati:

produttori, intermediari/commercianti, gestori, altri: Ragione Sociale, Sede Legale, Codice Fiscale, Unità Locale/i, Categoria di iscrizione, Rappresentante Legale, Delegato/i, Numero Addetti, Persona da contattare ed eventuale indicazione dell'Associazione imprenditoriale a cui si affidano gli adempimenti procedurali previsti;

trasportatori: Ragione Sociale, Codice Fiscale, Categoria di iscrizione, Rappresentante Legale, Delegato/i, Sede Legale, Persona da contattare e numero di dispositivi richiesti per i veicoli.

L'iscrizione va effettuata attraverso una delle seguenti modalità:

- **online**: www.sistri.it, Portale attivo dal 14 Gennaio 2010, operativo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana o via mail all'indirizzo iscrizionemail@sistri.it;
- **via Fax Verde**: **800 05 08 63**, Servizio attivo dal 14 Gennaio 2010, operativo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana;
- **numero Verde**: **800 00 38 36**, Servizio attivo dal 14 Gennaio 2010, operativo dalle h:06.00 alle h:22.00 tutti i giorni della settimana.
- **via email**: compilando il modulo di iscrizione e inviandolo all'indirizzo di posta iscrizionemail@sistri.it

Gli utenti la cui iscrizione al SISTRI risulta essere facoltativa possono iscriversi, con le stesse modalità, a decorrere dal **12 agosto 2010 in poi**.

Entro 48 ore dalla ricezione dei dati gli utenti riceveranno, via e-mail o via fax o per telefono al numero indicato, la comunicazione di aver ricevuto i dati e l'indicazione del numero pratica assegnato a seguito dell'avvenuta iscrizione al sistema SISTRI.

II° FASE

Appuntamento

Dopo la ricezione del numero di pratica gli utenti riceveranno via e-mail o via fax o per telefono al numero indicato la comunicazione dell'appuntamento fissato, sempre che abbiano effettuato e comunicato al SISTRI l'avvenuto pagamento del contributo, presso:

- la Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) territorialmente competente della sede legale o dell'unità locale di riferimento;
- la Sezione regionale o provinciale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali territorialmente competenti per le imprese di trasporto;
- l'Associazione imprenditoriale, che ha sottoscritto apposita convenzione con la Camera di Commercio territorialmente competente, a cui l'impresa è iscritta e di cui intende avvalersi.



Gestione-Rifiuti.it

Ritiro e Consegna dispositivi

Nella data che verrà comunicata, presso le sedi delle CCIAA o presso le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali o presso le Associazioni imprenditoriali designate, con una tempistica presumibile di 10-15 minuti, ciascun utente potrà:

- consegnare l'autocertificazione dei dati comunicati in fase di iscrizione, firmata dal legale rappresentante;
- firmare la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati;
- consegnare la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di iscrizione al SISTRI;
- presentare fotocopia leggibile dei documenti di identità del rappresentante legale e, qualora presenti, del/i delegato/i;
- ritirare i dispositivi USB;
- ritirare la lista delle officine autorizzate per l'installazione del dispositivo black box;
- ritirare la stampa in busta cieca delle credenziali di utilizzo dei dispositivi (PIN, PUK, Username e Password);
- consegnare l'attestato di versamento dei diritti di segreteria dovuti alle CCIAA;
- firmare la lettera di presa in consegna del/i dispositivo/i USB, con la quale il destinatario si assume la responsabilità per la perdita o per il danneggiamento del dispositivo assegnato.

La fase di Ritiro e Consegna si conclude 30 giorni prima dell'avvio dell'operatività del sistema.

1.02 Quando diventa operativo il sistema?

Il SISTRI diventerà operativo in diverse fasi che riguarderanno differenti tipologie di utenti.

• PRIMO GRUPPO DI UTENTI

Dal **centottantesimo giorno** dalla data di entrata in vigore del Decreto ministeriale per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi – ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006 – con più di cinquanta dipendenti; per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo d.lgs. n. 152/2006 con più di cinquanta dipendenti; per i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione; per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati; per le imprese di cui all'art. 212, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali; per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti; per i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania; per i soggetti di cui all'art. 5, comma 10, del Decreto ministeriale (terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale).

• SECONDO GRUPPO DI UTENTI

Dal **duecento decimo giorno** dalla data di entrata in vigore del Decreto ministeriale, per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006 - che hanno fino a cinquanta dipendenti; per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo d.lgs. n. 152/2006 che hanno tra cinquanta e undici dipendenti.



Gestione-Rifiuti.it

• TERZO GRUPPO DI UTENTI

Dal **duecento decimo giorno** dalla data di entrata in vigore del Decreto ministeriale possono aderire su base volontaria al SISTRI le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del d.lgs. n. 152/2006 che non hanno più di dieci dipendenti; le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006; gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile che producono rifiuti non pericolosi; le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del d.lgs. n. 152/2006.

** Art, 184, comma 3: lettera c) i rifiuti da lavorazioni industriali; lettera d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; lettera g) i rifiuti derivanti dalla attività di recuperi e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.*

1.03 Iscrizione in ritardo rispetto ai tempi previsti dal decreto

Il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, di prossima emanazione, conterrà apposite sanzioni nei confronti di tutti coloro che violano gli obblighi di registrazione e comunicazione prevista dalla norma.

Per quanto riguarda il versamento in ritardo del contributo l'utente riceverà in ritardo il/i dispositivo/i USB. A riguardo si precisa che a seguito dell'avvenuta comunicazione al SISTRI dell'effettuato pagamento dei contributi stessi, avverrà la personalizzazione dei dispositivi USB e di conseguenza l'utente verrà contattato per prendere l'appuntamento per il successivo ritiro dei dispositivi stessi presso i siti di distribuzione.

1.04 Omessa iscrizione

Sono previste sanzioni per chi non si iscrive al SISTRI?

Il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, di prossima emanazione, conterrà apposite sanzioni nei confronti di tutti coloro che violano gli obblighi di registrazione e comunicazione prevista dalla norma.

1.05 Modalità di iscrizione online via email

La modalità di iscrizione "on line" prevista dal Decreto comprende sia la compilazione e l'invio tramite portale dei Moduli di iscrizione che il solo invio via e-mail dei predetti Moduli, scaricati dal portale Sistri e debitamente compilati.

Pertanto, le aziende che abbiano necessità di iscrivere molteplici unità locali/operative e che necessitino, di conseguenza, di maggior tempo per la compilazione, possono anche scaricare dal



Gestione-Rifiuti.it

Portale Sistri il Modulo di iscrizione in formato “pdf”, compilarlo manualmente in ogni sua parte e, previa scansione automatica del Modulo debitamente compilato, inviarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: iscrizionemail@sistri.it

1.06 Calcolo del numero di dipendenti

Quali sono i criteri per il calcolo del numero di dipendenti? Come vengono conteggiati i lavoratori in Cassa integrazione?

Un’azienda nuova che presume di assumere degli stagionali da luglio 2010 come calcola i dipendenti ai fini dell’iscrizione?

Relativamente all’art. 1 comma 1 del Decreto ministeriale 17 dicembre 2009, le soglie dei 10 o dei 50 dipendenti per l’adesione al SISTRI sono da intendersi come numero totale dei dipendenti (appartenenti ad una impresa nella sua totalità) o come numero di dipendenti per ogni unità locale dell’impresa?

Ai fini dell’iscrizione è necessario fare riferimento al numero totale di dipendenti dell’impresa o dell’ente. Qualora il soggetto obbligato abbia più unità locali il contributo è dato dalla somma dei contributi dovuti da ciascuna unità locale e determinato in relazione al numero di dipendenti di ciascuna unità locale.

In merito al numero di dipendenti, devono essere presi in considerazione quelli relativi all’anno precedente la comunicazione dei dati. Il numero complessivo si calcola con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l’anno precedente a quello a cui si riferisce l’iscrizione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue. I lavoratori in cassa integrazione vanno computati.

In caso di frazioni, ai fini dell’iscrizione si deve arrotondare all’intero superiore.

Il numero di addetti per unità locale può variare nel corso dell’anno. Quale è il numero di riferimento?

In merito al calcolo del numero di dipendenti, devono essere presi in considerazione quelli relativi all’anno precedente la comunicazione dei dati. Il numero complessivo si calcola con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l’anno precedente a quello a cui si riferisce l’iscrizione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue. I lavoratori in cassa integrazione vanno computati. In caso di frazioni, ai fini dell’iscrizione si deve arrotondare all’intero superiore.

Ai fini dell’iscrizione al SISTRI, esiste una differenza tra i termini “dipendente” e “addetto”?

Per “dipendente” o “addetto” si devono intendere tutti i soggetti inseriti nell’organico dell’impresa, indipendentemente dalla tipologia di contratto utilizzata.



Gestione-Rifiuti.it

Nel calcolo dei dipendenti vanno computati anche i CO.CO.PRO. ed i dipendenti in cassa integrazione?

Sì.

1.07 Delegati

Un consulente esterno può essere delegato nell'ambito dell'organizzazione?

Il Decreto, all'allegato IA, definisce il Delegato come il soggetto al quale, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, sono stati delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti per ciascuna unità locale. Inoltre l'art.5, comma 2, stabilisce che il titolare della firma elettronica del dispositivo USB è il responsabile della veridicità dei dati inseriti nella Schede SISTRI sottoscritte con firma elettronica.

1.08 Modulo di iscrizione

Il modulo di iscrizione n.2 è praticamente uguale al modulo di iscrizione n.1 (a parte la firma). Bisogna compilare entrambi? Non si può compilare il modulo n.2 sia per iscrizione che per consegna dispositivi?

Il modulo n.2 contiene le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 – Testo Unico sulla documentazione amministrativa. I dati contenuti e relativi al modulo n.1 dovranno essere sottoscritti dal rappresentante legale nel modulo n.2. Tale modulo dovrà essere consegnato al sito di distribuzione dei dispositivi.

Siamo iscritti al Registro Imprese con 4 unità locali; ogni unità locale prevede però 17 unità operative. Quante USB richiedere? Come compilare la sezione 2.4 del Modulo?

L'art. 3 comma 6 del Decreto stabilisce che è necessario dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unità locale dell'impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. In caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative da cui originano in maniera autonoma i rifiuti è facoltà richiedere un dispositivo per ciascuna unità operativa. Se è intenzione dell'impresa richiedere i dispositivi USB per unità operative, può richiedere per ogni unità locale 17 dispositivi USB, uno per ciascuna unità operativa.

Per la sede legale (solo attività d'ufficio) è necessario richiedere il dispositivo USB?

La sezione 2 del Modulo di iscrizione contiene i dati relativi alla sede legale o sede operativa o unità locali. Và compilata per ciascuna unità locale o nel caso in cui la sede legale dell'impresa coincida anche con la sede operativa. Il campo 2.4 disciplina la modalità di richiesta dei dispositivi USB. Pertanto l'utente dovrà specificare se i dispositivi sono richiesti per l'unità locale/sede

9



Gestione-Rifiuti.it

operativa oppure per unità operativa. In questo caso dovrà indicare il numero di unità operative per cui viene richiesto il dispositivo. Per quanto riguarda le attività di ufficio, se dalla sede legale non originano rifiuti e non vengono svolte attività di gestione previste dal SISTRI, non dovrebbe richiedere il dispositivo USB.

1.09 Operatività del sistema SISTRI

La nostra azienda utilizza per lo svolgimento delle sue attività alcuni software gestionali. Con l'entrata in vigore del SISTRI come devono essere considerati i software gestionali già utilizzati? In altre parole, il SISTRI è da considerarsi un sistema alternativo ai software gestionali normalmente utilizzati?

Il SISTRI non è un sistema gestionale, ma è uno strumento volto a garantire un miglior monitoraggio della movimentazione dei rifiuti speciali e dei rifiuti solidi urbani della Regione Campania, attraverso l'acquisizione di dati per via informatica ed elettronica e non cartacea. Per tale motivo il SISTRI non sostituisce i software gestionali attualmente utilizzati.

Con il SISTRI si introduce un significativo cambiamento nel modo di acquisire le informazioni circa la movimentazione dei rifiuti speciali e dei rifiuti solidi urbani della Regione Campania. Da un sistema cartaceo - imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), Registro di carico e scarico, Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) - si passa a soluzioni digitali avanzate in grado di semplificare le procedure e gli adempimenti e di assicurare la sicurezza e la legalità dei processi.

1.10 Persona da contattare

Possono essere indicate più persone per i contatti?

Al momento non è prevista l'indicazione di più persone in quanto l'iscrizione avviene per impresa e non per unità locale.

Il nominativo della persona da contattare risulta essere unico per l'Organizzazione. Nel caso di presenza di Unità locali (circa 100), per la consegna dei dispositivi verrà contattata solo questa persona?

Verrà contattata la persona indicata nel modulo di iscrizione alla sezione 1.4 per le comunicazioni relative all'iscrizione stessa. Ciascuna unità locale ritira presso la propria CCIAA.



1.11 Procedura di iscrizione

Sono iscritto come produttore e prevedo di effettuare recupero in futuro: devo in modo preventivo già oggi iscrivermi come recuperatore? Oppure entro quali termini dalla data prevista per l'inizio dell'attività di recupero?

Si applica la disposizione contenuta nell'art. 3 comma 2 del Decreto ministeriale.

1.12 Variazione del profilo utente

Le aziende con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi in modo discontinuo (ad es. una volta ogni 2 o 3 anni) devono iscriversi considerandosi produttori di rifiuti pericolosi fin d'ora o cambieranno il proprio profilo nell'annualità in cui gestiranno concretamente tali rifiuti pericolosi?

Cambieranno il profilo nell'anno in cui gestiranno tale tipologia di rifiuti pericolosi.

1.13 Impianti mobili

Gli impianti mobili di recupero dei rifiuti devono essere considerati come unità operative?

Se producono rifiuti devono essere considerati unità locale, in linea con quanto stabilito dal Decreto.

Gli impianti mobili sono impianti di gestione dei rifiuti.

1.14 Cantieri mobili

I cantieri mobili sono obbligati ad iscriversi a SISTRI?

I cantieri mobili di durata superiore a sei mesi che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono considerati a tutti gli effetti come "unità locali" e, quindi, sono obbligati ad iscriversi al SISTRI, a pagare il contributo previsto nell'Allegato II del decreto e a dotarsi del dispositivo USB.

I cantieri mobili di durata superiore a sei mesi che producano esclusivamente rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione, costruzione ed attività di scavo, non sono obbligati ad aderire al SISTRI.

I cantieri mobili di durata inferiore a sei mesi non sono obbligati ad aderire al SISTRI, solo qualora non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al Sistema SISTRI (un personal computer e una connessione ad internet).

Per i rifiuti prodotti da tali cantieri, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 6 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009.

1.16 Termini di iscrizione di imprese che svolgono nella stessa unità locale più attività per le quali sono previsti differenti termini di iscrizione al SISTRI

Un'impresa che nella stessa unità locale svolge attività per le quali è obbligatoria l'iscrizione entro i termini indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (esempio produzione di rifiuti pericolosi da parte di un'impresa che ha complessivamente meno di 50 dipendenti) e attività per le quali è obbligatoria l'iscrizione entro i termini indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera a) del predetto decreto ministeriale (esempio: attività di recupero di rifiuti) quante volte deve iscriversi ed entro quali tempi?

Nell'ipotesi sopra delineata, l'impresa deve iscriversi una sola volta per entrambe le attività entro il 30 marzo, che è il primo termine di scadenza indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, prorogato di 30 giorni dal DM 15 febbraio 2010.

1.17 Iscrizione al SISTRI delle Unità locali con meno di 10 dipendenti

Se un'impresa, che produce rifiuti non pericolosi di cui alle lettere c), d) e g), dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha complessivamente più di 10 dipendenti ma ha una o più unità locali con meno di dieci dipendenti, devono iscriversi al SISTRI anche tali unità locali con meno di 10 dipendenti?

Per verificare se l'impresa è obbligata ad aderire al SISTRI nei termini di cui all'art. 1, lettera a) oppure nei termini di cui all'art. 1, lettera b), ovvero, nel caso di produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di cui alle lettere c), d) e g) dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, se l'impresa è obbligata o ha la facoltà di aderire al SISTRI, deve essere preso in considerazione il numero complessivo di dipendenti dell'impresa, calcolato come somma del numero di dipendenti di ciascuna unità locale.

Il numero di dipendenti delle singole unità locali, invece, deve essere preso in considerazione per calcolare l'importo dei contributi dovuti per ciascuna unità locale.

Pertanto, con riferimento ai produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di cui alle lettere c), d) e g) dell'art. 184, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si chiarisce che, qualora il numero complessivo dei dipendenti dell'impresa sia superiore a 10, devono essere iscritte al SISTRI anche le unità locali, di cui l'impresa si compone, aventi un numero di dipendenti inferiore a 10.

Va ricordato che le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti, entro il 30 marzo, che è il primo termine di scadenza indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, prorogato di 30 giorni dal DM 15 febbraio 2010.

1.18 Adempimenti delle imprese con meno di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi

La mia impresa ha meno di 10 dipendenti e non produce rifiuti pericolosi. Quali sono gli adempimenti che dovrà soddisfare relativamente alla gestione dei rifiuti?

Se l'impresa produce rifiuti non pericolosi che rientrano nelle categorie di cui alle lettere c), d) e g) dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali, o derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi), si veda l'articolo 6, comma 1, del decreto 17 dicembre 2009; se l'impresa produce rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle sopra citate, si veda il comma 2 del medesimo art. 6. Infine, si ricorda che, secondo quanto disposto all'art. 1, comma 4, del decreto 17 dicembre 2009, le imprese non tenute all'iscrizione al SISTRI possono aderirvi su base volontaria.

1.19 Comunicazione della variazione del processo produttivo

La mia impresa attualmente soggetta all'iscrizione come produttore di rifiuti pericolosi, in seguito al cambiamento del processo produttivo, non produrrà più tali rifiuti. Cosa succede dal punto di vista dell'iscrizione al SISTRI?

Per le variazioni dell'attività che comportano variazione degli obblighi rispetto al sistema SISTRI, vanno seguite le procedure indicate all'art. 3, comma 2 (nuova costituzione), e commi 7, 8 (cancellazione / estinzione) del DM 17/12/2009. In particolare: nel caso in cui, a causa della variazione del processo produttivo, a causa della cessazione di un'attività di produzione, od a causa della dismissione di un ramo di azienda, un'impresa od una unità locale cessino la produzione di rifiuti e quindi non ricadano più negli obblighi previsti dal SISTRI, deve essere data comunicazione via telefax al sistema SISTRI non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese della variazione, e provvedere, nei successivi 10 giorni lavorativi, alla restituzione dei dispositivi elettronici ai medesimi uffici presso i quali era stato effettuato il ritiro. Allo stesso modo, nel caso di apertura di una nuova unità locale, o di variazione del processo produttivo che rendono obbligatoria l'iscrizione di una unità locale che precedentemente non era soggetta ad iscrizione, sarà necessario iscrivere la stessa al SISTRI prima di dare avvio alle nuove attività

Gestione-Rifiuti.it

1.20 Chiusura della società o cessazione dell'attività per la quale è obbligatoria l'iscrizione al SISTRI prima dell'operatività del SISTRI

Se una società viene chiusa o cessa l'attività per la quale è obbligatoria l'iscrizione al SISTRI prima della scadenza del termine di iscrizione al SISTRI, ovvero dopo la scadenza del termine di iscrizione ma prima che il sistema divenga operativo deve procedere comunque all'iscrizione?

Le società che si cancellano dal registro delle imprese o che comunque cessano la loro attività, per la quale sarebbe obbligatoria l'iscrizione al SISTRI, prima della scadenza del termine di iscrizione o, comunque, prima dell'inizio dell'operatività del SISTRI, non sono tenute ad effettuare la procedura di iscrizione al SISTRI, fermo restando che, una volta che il SISTRI sarà operativo, non potranno più esercitare l'attività per la quale sarebbe stata obbligatoria l'iscrizione al SISTRI.

1.21 Cessazione della produzione di rifiuti pericolosi

Un'azienda che fino ad adesso ha prodotto rifiuti pericolosi (olio, batterie, filtri) dalla manutenzione ordinaria dei propri automezzi (autocarri, macchine operatrici), ma che, da ora in poi, si rivolgerà a terzi (autofficine) può ritenersi esonerata dall'obbligo di iscriversi al SISTRI previo smaltimento di quanto prodotto fin qui in termini di "rifiuti pericolosi"?

Se sì, deve smaltire i "rifiuti prodotti" prima della scadenza del termine di iscrizione al SISTRI o è sufficiente che smaltisca prima dell'avvio dell'operatività del SISTRI (sempre rispettando i limiti del "deposito temporaneo")?

L'azienda può ritenersi esonerata dall'iscrizione, sempre che non rientri in una delle altre categorie di soggetti obbligati, se provvede allo smaltimento dei rifiuti pericolosi ancora in suo possesso prima dell'avvio dell'operatività del SISTRI per il gruppo di riferimento.

1.22 Iscrizione al SISTRI nel caso di smaltimento di autoveicoli

Un'azienda, non obbligata all'iscrizione al SISTRI, che, una volta operativo il SISTRI, avrà necessità di smaltire (radiare) un autoveicolo (rifiuto speciale pericoloso) dovrà preventivamente iscriversi al SISTRI, pagare il contributo annuo e quindi cancellarsi per non continuare a pagare negli anni successivi ?

Esatto. L'azienda dovrà iscriversi al SISTRI come produttore di rifiuti pericolosi e quindi cancellarsi se non prevede di dover smaltire altri rifiuti pericolosi negli anni successivi. Se però la proprietà del veicolo viene ceduta ad un concessionario, il quale provvederà successivamente alla radiazione e demolizione del veicolo od alla sua reimmissione nel mercato come veicolo usato, eventualmente nell'ambito di una compravendita di un veicolo nuovo, l'azienda che cede il veicolo non dovrà iscriversi al SISTRI.



1.23 Iscrizione di cantieri e possesso di tecnologie informatiche

I 6 mesi sono per il cantiere nel suo complesso o sono per la singola ditta operante in cantiere? Se prevedo di stare 5 mesi e non mi iscrivo, poi sforo e sto più di 6 mesi (come spesso accade) come mi comporto?

L'art. 6 comma 6 del DM 17/12/2009 (Particolari tipologie – cantieri) parla di “rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al sistema SISTRI.” In altre parole, un'azienda che opera per un tempo anche inferiore a 6 mesi in un cantiere dotato di tecnologie adeguate per l'accesso al sistema Sistri dovrà provvedere ad iscrivere il cantiere come propria Unità Locale. Nel caso in cui il cantiere originariamente previsto per un numero di mesi inferiori a 6 e non dotato di tecnologie adeguate, debba protrarre la propria operatività oltre i 6 mesi, allora le ditte operanti in quel cantiere dovranno iscrivere il cantiere come propria unità locale e dotarsi delle tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI.

1.24 Rifiuti prodotti da cantieri

Una ditta iscritta al trasporto c/proprio di rifiuti da costruzione e demolizione (quindi codici 17 non pericolosi) che nella propria autorizzazione al trasporto ha anche i codici degli imballaggi (quindi codici col 15 sempre non pericolosi) e più di 10 dipendenti, è obbligata all'iscrizione al sistri come produttore di non pericolosi e trasportatore di non pericolosi (quindi chiavetta + black box su tutti i camion autorizzati al trasporto) o anche i codici 15, in questo caso, sono considerati come rifiuti da costruzione e demolizione?

Sono soggette ad iscrizione al SISTRI le imprese che producono rifiuti speciali di cui alle lettere c), d) e g) dell'articolo 184 comma 3 del decreto legislativo 152/2006, mentre le imprese che producono i rifiuti speciali derivanti da costruzione e demolizione (lettera b) non sono soggette ad iscrizione. Quindi nel caso di produzione di rifiuti di imballaggi non pericolosi, derivanti unicamente dalle attività di costruzione o demolizione, l'impresa non è tenuta all'iscrizione al SISTRI come produttore di rifiuti, a meno che non rientri in una delle altre categorie di soggetti obbligati.

1.25 Classificazione delle bombolette spray (contenitori a pressione vuoti)

Il Codice CER 150111 riguarda solo contenitori a pressione vuoti che abbiano "ospitato" delle "matrici solide porose pericolose" oppure concerne tutti i contenitori a pressione vuoti, a prescindere dal contenuto delle suddette matrici pericolose?

15 01 11* [Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti]

Premesso che la domanda non riguarda il SISTRI, ma la classificazione dei rifiuti in generale, va ricordato che Il Codice CER 150111 riguarda tutti i contenitori a pressione vuoti. Qualora ci fossero gas residui, si potrebbero utilizzare anche i codici relativi alla subcategoria 16.06

1.26 Impianti mobili di recupero/smaltimento

I gestori di impianti mobili di recupero/smaltimento di cui all'art. 208 comma 15 del DLgs 152/06 per i quali ad oggi non è possibile l'iscrizione all'Albo e per i quali ad oggi non c'è l'obbligo di MUD (almeno per le attività di recupero) (era previsto nel nuovo MUD): devono iscriversi, come ed in che tempi?

Gli impianti mobili sono a tutti gli effetti impianti di gestione dei rifiuti e quindi sono soggetti all'iscrizione al Sistri. I gestori degli impianti mobili iscrivono l'impianto mobile prima dell'inizio della campagna di trattamento come unità locale, riportando come indirizzo quello del sito prescelto per la campagna di attività. Successivamente al termine dell'attività, il gestore dell'impianto mobile provvederà alla cancellazione dell'unità locale dal Sistri, avvalendosi di quanto previsto all'art. 3 comma 7.

1.27 Rifiuti prodotti nell'ambito di attività di bonifica

Per le altre categorie di iscrizione all'Albo (es. bonifica siti contaminati cat. 9, bonifica beni contenenti amianto cat. 10) a parte per la produzione di rifiuti, è previsto che si scrivano anche per l'attività di gestione dei rifiuti che conducono?

Poiché il SISTRI non introduce modifiche nella legislazione relativa ai rifiuti, tali soggetti dovranno comportarsi conformemente a come si comportano attualmente nell'ambito delle attività di bonifica. In altre parole, se nell'ambito di un'attività di bonifica tali soggetti risultano produttori di rifiuti e/o recuperatori/smaltitori, dovranno iscriversi al SISTRI come tali. Se nell'ambito di attività di bonifica tali soggetti operano esclusivamente come operatori di impianti o macchinari (ad esempio un impianto di bioventing per la bonifica in-situ di suoli contaminati, o macchinari per lo scavo dei terreni contaminati) ma gli eventuali rifiuti prodotti rimangono in capo al proprietario del sito contaminato, allora sarà quest'ultimo che dovrà iscriversi come produttore.



SOGGETTI DESTINATARI E CATEGORIE DI ISCRIZIONE

2.01 Soggetti obbligati

Una società con 10 dipendenti e una stampante che consuma un toner in un anno è unità operativa e quindi soggetto obbligato all'iscrizione?

E' obbligata ad iscriversi al SISTRI se il rifiuto è pericoloso, come unità locale (una unità locale con una unità operativa e' equivalente ad una unità locale.)

Gli impianti di recupero/smaltimento di rifiuti urbani come devono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico ed alla comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70?

Gli impianti di recupero/smaltimento di rifiuti urbani, tenuti ad iscriversi al SISTRI, adempiono all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico ed alla comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, tramite la compilazione delle Schede SISTRI.

2.02 Categorie di iscrizione

Cosa si intende per categoria di iscrizione? Quelle elencate a pag. 13 e seguenti delle Linee guida, o costituisce categoria autonoma ogni voce per la quale è prevista una autonoma tabellina nell'allegato II? In altri termini, ad esempio, quella degli smaltitori/recuperatori è una sola categoria articolata in 9 sottocategorie o sono 9 categorie distinte?

Sono nove categorie distinte. E' stata inserita una nota esplicativa in merito al calcolo del contributo da versare nel Portale SISTRI sezione 'Modalità di pagamento'.

2.03 Produttori iniziali

Quando un soggetto produce un rifiuto, a seguito di un trattamento di altro rifiuto, a cui attribuisce un CER diverso da quello del rifiuto originale, si tratta di produzione iniziale?

Definizione di produttore:

- Art. 183, comma 1, lettera b), del D.Lgs 152:

“la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale, e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti”.



Gestione-Rifiuti.it

- Art.3 , p. 5) direttiva 98/2008:

"produttore di rifiuti" la persona la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale di rifiuti) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

- Art.2, n.9) Regolamento 1013/2006 sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti:

il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti ("produttore iniziale") o chiunque abbia effettuato operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti ("nuovo produttore")

In base alle suddette definizioni, il soggetto che produce un rifiuto, a seguito di un trattamento di altro rifiuto, a cui attribuisce un CER diverso da quello del rifiuto originale (presumibilmente all'interno del cap. 19 dell'elenco europeo dei rifiuti), non può essere individuato come produttore iniziale. Poiché è comunque produttore di rifiuti deve compilare la Scheda SISTRI Produttore/Detentore.

2.04 Produttori rifiuti speciali

Esiste un limite di quantità di rifiuto speciale oltre al quale occorre iscriversi al SISTRI indipendentemente dal numero di dipendenti impiegati?

Si specifica però che nel caso di produzione di rifiuti pericolosi, tra prima e seconda fase entrano tutti i produttori/detentori.

2.05 Municipalizzate

Esclusa la Campania, le municipalizzate devono entrare nel SISTRI o possono farlo per i rifiuti speciali?

Le "municipalizzate" hanno l'obbligo d'iscrizione al SISTRI per la produzione e gestione dei rifiuti speciali, compresa la raccolta ed il trasporto.

2.06 Concessionari, gestori delle case costruttrici e automercati

A quale categoria di iscrizione al SISTRI appartengono i concessionari, i gestori delle case costruttrici e gli automercati?

I concessionari, i gestori delle case costruttrici e gli automercati si iscrivono al SISTRI come produttori di rifiuti speciali.



2.07 Centri di raccolta e Piattaforme comunali

Cosa prevede il decreto per i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto 8 aprile 2008?

- Non sono obbligati all'iscrizione al Sistri i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto 8 aprile 2008 come modificato dal decreto 13 maggio 2009 che svolgono unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati ed iscritti all'Albo Nazionale gestori Ambientali.
- Qualora dal centro di raccolta di cui al DM 8 aprile 2008 i rifiuti vengano movimentati da una impresa di trasporto iscritta al Sistri, il sistema di tracciabilità si avvia con la compilazione della scheda Sistri – area di movimentazione da parte del trasportatore che deve inserire i dati inerenti il produttore che coincide con il centro di raccolta.

Cosa prevede il decreto per i centri di raccolta e piattaforme autorizzate ai sensi del DLgs 152/06?

- I centri di raccolta e le piattaforme di conferimento autorizzate ai sensi del DLgs 152/06 art 208 e seguenti, gestite nell'ambito del servizio pubblico o di altro circuito organizzato di raccolta, che accettano rifiuti speciali, previa convenzione e che effettuano unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 di rifiuti speciali sono tenuti ad iscriversi al SISTRI nella categoria centri raccolta/piattaforme e pagare il contributo annuo di 500 Euro indipendentemente dalla quantità di rifiuti gestiti.
- Gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti rifiuti urbani e che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 sono tenuti ad iscriversi al SISTRI nella categoria centri raccolta/piattaforme e pagare il contributo annuo di 500 Euro indipendentemente dalla quantità di rifiuti urbani gestiti.

2.08 Rifiuti urbani

I produttori di rifiuti urbani ed i gestori del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani devono iscriversi al SISTRI?

I comuni, in qualità di produttori di rifiuti urbani e gestori del servizio pubblico di raccolta e trasporto di rifiuti urbani (iscritti nella Categoria 1 dell'Albo Nazionale gestori ambientali) non sono tenuti ad iscriversi al SISTRI. Per tali soggetti permane l'obbligo di dichiarazione MUD ai sensi dell'art.189, comma 5 del d.lgs. n.152/2006. Il tracciamento dei rifiuti urbani, assicurato dal SISTRI, comincia dal primo impianto di gestione dei rifiuti urbani.

I comuni e i gestori del servizio pubblico di raccolta e trasporto di rifiuti urbani della regione Campania devono, invece, ai sensi dell'articolo 2 del DM 17 dicembre 2009, iscriversi al SISTRI,

Gestione-Rifiuti.it

rispettivamente nella categoria rifiuti urbani della regione Campania e trasportatori rifiuti urbani regione Campania.

Per i comuni il contributo da versare per l'iscrizione è determinato in base al numero degli abitanti; per le imprese di raccolta e trasporto il contributo è dovuto in relazione alla popolazione complessivamente servita ed al numero di veicoli a motore per i quali si richiede il dispositivo USB.

L'intermediario di rifiuti urbani deve iscriversi al SISTRI?

L'intermediario di rifiuti urbani deve iscriversi al SISTRI, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lett. a) del DM 17 dicembre 2009.

I gestori di impianti di recupero/smaltimento di rifiuti urbani si devono iscrivere al SISTRI?

Tutti i gestori di impianti di recupero/smaltimento di rifiuti urbani devono iscriversi al SISTRI, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lettera a) del DM 17 dicembre 2009, nella categoria recuperatori/smaltitori.

Tale obbligo è anche in capo ai comuni, qualora siano titolari di autorizzazioni di impianti di recupero/smaltimento di rifiuti urbani.

I soggetti gestori adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art.190 del d.lgs. n.152/2006 e alla comunicazione MUD, ai sensi dell'art.189, comma 3 dello stesso decreto, attraverso la compilazione delle schede SISTRI - Area registro cronologico.

Nel caso in cui gli impianti di recupero/smaltimento producano rifiuti, i gestori, sia pubblici che privati, si configurano come produttori di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g), del citato d.lgs. n. 152/2006, e, pertanto, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche come produttori di rifiuti entro il termine previsto per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 lett. a) del decreto.

Centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto 8 aprile 2008 devono iscriversi al SISTRI?

Non sono obbligati ad iscriversi al SISTRI i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto 8 aprile 2008, come modificato dal decreto 13 maggio 2009, iscritti all'Albo Nazionale gestori Ambientali, che svolgono unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati.

Qualora dal centro di raccolta i rifiuti vengano movimentati da una impresa di trasporto iscritta al SISTRI, il sistema di tracciabilità si avvia con la compilazione della scheda SISTRI - Area di movimentazione da parte del trasportatore che deve inserire i dati inerenti il produttore che coincide con il centro di raccolta

Gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti rifiuti urbani, autorizzati ai sensi del d.lgs.n.152/2006 per le operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15, devono iscriversi al SISTRI?

Gli impianti comunali o intercomunali dei rifiuti urbani, autorizzati unicamente per le operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI nella categoria



Gestione-Rifiuti.it

“centro di raccolta/piattaforma” ed a pagare il contributo forfettario di 500 euro all’anno, indipendentemente dalla quantità di rifiuti urbani gestiti.

Come avviene la movimentazione dei rifiuti urbani in uscita dagli impianti comunali o intercomunali, autorizzati ai sensi del d.lgs.n.152/2006 per le operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15?

Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15, effettuata da imprese di trasporto iscritte nella Categoria 1 di cui al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, il gestore di tali impianti compila la scheda SISTRI - Area movimentazione, ne stampa una copia e la consegna, firmata, all'impresa di trasporto. Nel campo annotazioni del Registro cronologico inserisce la nota “trasporto effettuato da impresa iscritta in Categoria 1 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali”. La scheda SISTRI - Area di movimentazione accompagna il trasporto dei rifiuti fino all'impianto di recupero e/o smaltimento di destinazione. Ai fini dell'assolvimento della responsabilità del gestore dell'impianto comunale o intercomunale si applica il comma 14 dell'articolo 5 del DM 17 dicembre 2009.

Nei casi in cui un produttore conferisca rifiuti speciali in convenzione al soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, chi inserisce i dati nel SISTRI?

Ai sensi dell’articolo 7 comma 3 del DM 17 dicembre 2009, i produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al DM stesso tramite il gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento. In tali ipotesi il gestore del servizio pubblico di raccolta o della piattaforma di conferimento è tenuto a iscriversi al sistema SISTRI per la specifica categoria (centri di raccolta/piattaforma).

La responsabilità del produttore iniziale dei rifiuti è assolta al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento.

I produttori che conferiscono i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta o alla piattaforma sono tenuti ad iscriversi al SISTRI, ai sensi dell'articolo 3 del decreto, ad eccezione degli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario per quantitativi che non eccedano i trenta chilogrammi o i trenta litri.

Qualora il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento venga effettuato da imprese di trasporto iscritte al SISTRI, il delegato dell'impresa di trasporto compila la Scheda SISTRI - Area movimentazione con i dati del produttore; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto, che provvede a sua volta a consegnarla al gestore del centro di raccolta o piattaforma di conferimento.

Qualora il trasporto avvenga, invece, ad opera di imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006), i rifiuti trasportati sono accompagnati da schede SISTRI - Area movimentazione, debitamente numerate, compilate con i riferimenti del centro o della piattaforma quale destinatario e rilasciate al produttore dallo stesso gestore del centro o dalla piattaforma. Il delegato del centro inserisce i dati delle singole schede in sostituzione del produttore.



Gestione-Rifiuti.it

I gestori di impianti di discarica definitivamente chiusi, ai sensi dell'art.12 del d.lgs. n.36/2003, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI?

I gestori di discariche chiuse, qualora producano rifiuti di cui alla lettera g), del comma 3 dell'art. 184 del d.lgs. n.152/06, quali percolato e biogas, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI nella categoria produttori, indipendentemente dal numero di dipendenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del DM 17 dicembre 2009.

Nelle discariche chiuse, ai sensi dell'art.12 del d.lgs.36/2003, in fase di gestione post operativa e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, come avviene la movimentazione dei rifiuti prodotti destinati ad impianti fuori sito?

Nel caso di impianti di discarica definitivamente chiusi, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del d.lgs.36/2003, e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI (un personal computer e una connessione ad internet), il registro cronologico e le Schede SISTRI sono compilati dal delegato della sede legale o dell'unità locale dell'impresa che effettua la gestione post operativa della discarica.

In tale ipotesi, il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della scheda SISTRI e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal delegato della discarica. Una copia rimane al delegato dell'impianto e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto, entro 2 giorni lavorativi, accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.

Per le imprese di trasporto di rifiuti urbani della regione Campania, iscritte all'Albo Nazionale dei gestori ambientali in Categoria 1, è possibile indicare, in sede d'iscrizione al SISTRI, solamente alcuni autoveicoli tra quelli riportati nel provvedimento d'iscrizione all'Albo?

Le imprese di trasporto possono iscrivere al SISTRI solo parte dei veicoli iscritti all'Albo Nazionale gestori ambientali e cioè quelli che effettivamente trasportano rifiuti urbani. Considerato, comunque, che dalla data di operatività del SISTRI, il trasporto dei rifiuti urbani nella regione Campania potrà essere effettuato solo con autoveicoli muniti dei dispositivi previsti dal D.M. 17 dicembre 2009, gli autoveicoli riportati nel provvedimento d'iscrizione all'Albo e non allestiti con i dispositivi elettronici non potranno più essere utilizzati per il trasporto e, quindi, in prospettiva futura, saranno cancellati.

2.09 Uffici e scuole

Un'impresa che svolge unicamente attività di ufficio e produce rifiuti derivanti dalla manutenzione di mezzi elettronici (stampanti, computer, etc.) è soggetta ad iscrizione al SISTRI? Siamo un istituto scolastico con circa 55 dipendenti. Lo smaltimento dei rifiuti avviene tramite la ditta incaricata dal comune, e i rifiuti ingombranti o speciali (inchiostrici e toner) vengono portati alla piattaforma ecologica in proprio. Vorremmo sapere se siamo tenuti all'iscrizione al SISTRI ed in quali termini.

22



Gestione-Rifiuti.it

Relativamente ai rifiuti non pericolosi prodotti da uffici, o scuole, questi non derivano dalle attività di cui alle lettere c, d e g dell'art. 184 del D Lgs 152/06. Quindi se un'impresa o un ente che effettua unicamente attività di ufficio non produce rifiuti pericolosi, questa non è tenuta all'iscrizione al SISTRI. Se invece tale impresa produce anche rifiuti pericolosi, questa è tenuta all'iscrizione al SISTRI come produttore di rifiuti pericolosi. Tuttavia, se la gestione delle apparecchiature che possono produrre rifiuti pericolosi (quali toner, inchiostri, apparecchiature elettroniche) è esternalizzata - ad esempio, effettuata interamente da una società terza nell'ambito di un contratto di manutenzione o di leasing - allora è la società che effettua tale attività che dovrà iscriversi al SISTRI.

2.10 Gestione semplificata ai sensi dell'art. 7.1

Un artigiano che produce rifiuti pericolosi può avvalersi delle modalità operative semplificate? Se sì, quali sono i contributi? Come effettuare la delega alla società di servizi?

L'art. 7 comma 1 del DM 17/12/2009 stabilisce con chiarezza i soggetti che possono avvalersi delle modalità operative semplificate. Tali soggetti sono:

- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 (cioè, non più di 30 kg o 30 l di rifiuti pericolosi al giorno);
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro che producono rifiuti pericolosi;
- i soggetti la cui produzione annua non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi;
- tutti coloro che aderiscono al SISTRI su base volontaria, ovvero i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del DM 17/12/2009.

Pertanto un artigiano che produce meno di 2 t/anno di rifiuti pericolosi o 10 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi può avvalersi delle procedure semplificate.

I contributi per i soggetti che si avvalgono delle modalità operative semplificate sono gli stessi degli altri soggetti obbligati ad iscriversi al SISTRI e riportati nell'allegato II del DM 17/12/2009, tenuto conto del numero di dipendenti e delle quantità di rifiuti gestiti.

La delega alla società di servizi verrà fatta successivamente all'iscrizione ed al pagamento dei contributi. I soggetti che si avvalgono delle modalità operative semplificate verranno comunque dotati dei dispositivi elettronici (chiavi USB che i soggetti potranno utilizzare per verificare i loro account); le associazioni imprenditoriali o le società di servizi di loro diretta emanazione che ricevono la delega, saranno in possesso di USB abilitate anche alla gestione della documentazione informatica di tali soggetti.

2.11 Soggetti autorizzati allo spandimento dei fanghi in agricoltura

Le aziende che effettuano spandimento fanghi in agricoltura (tipicamente agroalimentari), disciplinato della L. 99/1992, e sono dotate di autorizzazione allo spandimento (R10) in base ad

23



Gestione-Rifiuti.it

una normativa regionale (ad es Emilia Romagna DG 2773/04 e successive modifiche), sono tenuti ad iscriversi al sistema come recuperatori?

Tutti i soggetti autorizzati allo spandimento dei fanghi in agricoltura R10 devono iscriversi al SISTRI nella categoria recuperatori/smaltitori.

2.12 Modalità operative semplificate e possesso delle tecnologie informatiche

I soggetti iscritti al Sistri che, pur avendone facoltà (art. 7 comma 1), non delegheranno le Associazioni, dovranno disporre permanentemente, nell'unità locale, di tecnologie adeguate (pc, stampante, collegamento internet) o sarà sufficiente il possesso del dispositivo USB?

Il DM 152 2006 prevede all'art. 190 comma 3 che I registri di carico e scarico siano "tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari". Nel caso in cui i soggetti iscritti al Sistri, pur avendone la facoltà, decidano di non delegare le Associazioni, dovranno essere loro stessi a garantire la presenza del registro cronologico (che nel Sistri sostituisce il registro di carico scarico) nelle loro sedi. Questo potrà essere fatto o rendendo disponibile presso la sede una stampa aggiornata del registro, oppure garantendo la disponibilità presso la sede di tecnologie adeguate (pc, stampante, collegamento internet) che consentano la visualizzazione e la stampa dei registri. In sintesi, il solo possesso del dispositivo USB non è sufficiente.

2.13 Iscrizione di medici, dentisti, infermieri, liberi professionisti, artigiani etc

I medici, i dentisti, i fisioterapisti, gli infermieri, i parrucchieri, le estetiste...gli artigiani e le officine di riparazione con meno di 10 dipendenti sono tenuti all'iscrizione al SISTRI?

In base all'art. 6 comma 1 del DM 17/12/2009, "1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che non hanno più di dieci dipendenti" non sono tenuti ad iscriversi al SISTRI, ma possono aderirvi su base volontaria.

In altre parole i liberi professionisti, (medici, dentisti etc.) e altre categorie di soggetti che non sono imprenditori o artigiani e quindi non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa non sono tenuti all'iscrizione al SISTRI nemmeno in caso di produzione di rifiuti pericolosi.



CONTRIBUTI

3.01 Calcolo del contributo

Per aziende con più unità locali come si calcolano i dipendenti? Quindi il contributo? Lo moltiplico per il numero di unità locali?

Il contributo va versato per ciascuna unità locale.

A quale periodo di produzione dei rifiuti occorre riferirsi per stabilire il contributo rifiuto pericolosi piuttosto che non pericolosi? E' bene riferirsi all'anno solare di competenza oppure, come indicato sul modulo per il conteggio degli addetti per unità locale, all'anno relativo all'ultimo esercizio contabile approvato?

Se l'impresa è produttrice il pagamento dei contributi si riferisce al numero di addetti per unità locale.

Cosa succede nel caso in cui l'impresa paga un contributo come produttore di rifiuti non pericolosi e poi produce nello stesso anno un rifiuto pericolosi? Deve integrare il contributo?

In questo caso l'utente dovrà variare la sua iscrizione al SISTRI al fine di procedere alla movimentazione dei rifiuti pericolosi prodotti, così come disciplinato dal Decreto.

Contributo SISTRI per Trasportatori in conto proprio - Se ho 3 mezzi autorizzati, i primi due pagano 100 ed il terzo paga 150 euro?

La formulazione e' corretta

3.02 Contributo di gestione discarica

Chi paga il contributo di gestione discarica? Il titolare dell'autorizzazione o il gestore fisico dell'impianto (se diverso dal titolare dell'autorizzazione)?

Il contributo va pagato dal soggetto titolare dell'autorizzazione.

3.03 Pagamento diritti di segreteria

Quali sono i diritti di segreteria che le imprese dovranno pagare alle CCIAA?



Gestione-Rifiuti.it

Per quanto riguarda i diritti di segreteria è in corso la predisposizione di un apposito D.m. del Ministero dello Sviluppo Economico di autorizzazione alla individuazione del diritto di segreteria. Tale diritto non dovrebbe comunque superare i 15 euro.

3.04 Contributi per i trasportatori – sede legale

Come si calcolano i contributi per la sede legale di un trasportatore che trasporta sia rifiuti speciali pericolosi che rifiuti speciali non pericolosi iscritto all'Albo Gestori Ambientali in più categorie?

Come stabilito dal decreto del 15 febbraio 2010, "Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale è dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi. Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosi che al trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo per i veicoli è dovuto unicamente per l'importo relativo ai rifiuti pericolosi."

Più specificamente, il quantitativo di riferimento per i rifiuti speciali non pericolosi consisterà nella sommatoria dei quantitativi autorizzati per le categorie 2 e 4 dell'Albo Gestori Ambientali, mentre per i rifiuti pericolosi consisterà nella sommatoria dei quantitativi autorizzati per le categorie 3 e 5. Nell'ipotesi di un trasportatore iscritto all'Albo nelle categorie 2 E (da 3000 a 6000 tonnellate), 4 C (da 15000 a 60000 tonnellate), 3 D (da 6000 a 15000 tonnellate) e 5 C (da 15000 a 60000 tonnellate) abbiamo che:

- la somma dei quantitativi autorizzati di rifiuti non pericolosi è di 18000 - 66000 tonnellate anno. Poiché il quantitativo più elevato è superiore alle 60000 tonnellate, il contributo da pagare relativamente ai rifiuti non pericolosi sarà quello relativa alla classe 60000-200000 nella tabella dell'allegato II del DM 17/12/2009, e sarà quindi pari a 175 euro;
- la somma dei quantitativi autorizzati di rifiuti pericolosi è di 21000 – 75000 tonnellate anno, e quindi anche in questo caso il contributo da pagare sarà quella della classe 60000 – 200000, che è pari a 350 euro;
- il contributo totale per la sede legale sarà quindi pari a 525 euro.



DISPOSITIVI ELETTRONICI

4.01 Documentazione necessaria per il ritiro dei dispositivi USB

Quale documentazione e' necessario presentare al ritiro dei dispositivi USB?

Per procedere al ritiro dei dispositivi USB, è necessario presentare la seguente documentazione:

- copia della ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione al SISTRI previsto nell'Allegato II relativo alla/e categoria/e di appartenenza, per ciascuna unità locale;
- la dichiarazione, resa dal Legale Rappresentante ai sensi degli artt. 46 e art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, contenente un'autocertificazione dei dati comunicati in fase di iscrizione. Per coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con la modalità "on line", il modulo di autodichiarazione sarà generato automaticamente dal sistema; esso dovrà essere stampato e sottoscritto dal Legale Rappresentante. Coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con le altre modalità dovranno redigere la dichiarazione compilando il modulo di autodichiarazione;
- fotocopia leggibile di un documento di identità del Legale Rappresentante dell'azienda in corso di validità;
- fotocopia leggibile del/i documento/i di identità del/i delegato/i, qualora siano stati individuati uno o più delegati;
- numero di pratica assegnato dal Sistema;
- attestato di versamento dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio.

In caso di ritiro da parte di un soggetto diverso dal Legale Rappresentante, oltre ai documenti sopra indicati, l'incaricato al ritiro dovrà presentarsi munito:

- del proprio documento di riconoscimento;
- della delega per il ritiro scritta in carta semplice secondo il formato disponibile sul sito del Portale SISTRI e firmata dal Legale Rappresentante.

4.02 Determinazione quantità della dotazione di dispositivi USB

Come gestisce il Registro Cronologico (carico/scarico come produttore e carico come recuperatore) un produttore di rifiuti che ha un impianto interno di recupero rifiuti (esempio recupero energetico) e possiede un'unica USB perché i Delegati sono gli stessi?

Il dispositivo USB viene personalizzato sulla base dei dati che vengono dichiarati dall'impresa in sede di iscrizione (nel caso in esame, l'operatore dovrebbe iscriversi come produttore (un dispositivo USB) e come recuperatore (un altro dispositivo USB) e pertanto permetterà all'utente di accedere alle schede corrispondenti all'attività esercitata. Pertanto nel caso in questione il dispositivo USB riconoscerà i delegati a cui è abbinato e permetterà loro di compilare la parte di loro competenza. Il SISTRI, inoltre, a seconda del momento in cui l'utente entrerà nell'attività di gestione dei rifiuti compilerà in automatico i campi previsti.

Gestione-Rifiuti.it

L'attività viene svolta su vari siti distribuiti sul territorio regionale che fanno capo alla sede centrale. I siti dispongono di 1-3 addetti e attrezzature indispensabili alla formulazione delle miscele (computer per mix design) i siti ricevono rifiuti per "recupero" nella formulazione delle miscele. Le attività dei siti possono essere gestite da una unica USB presso la sede centrale? Ovvero ciascun sito deve essere dotato, in quanto unità produttiva, di propria USB?

Se i siti distribuiti a livello regionale possono considerarsi unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti, queste devono essere iscritte nell'ambito dell'unità locale di riferimento. In tale ipotesi l'utente può chiedere un dispositivo unico se i delegati di ciascuna unità operativa sono gli stessi, fermo restando il pagamento dei contributi per ciascuna unità operativa.

4.03 Supporti informatici

Se il produttore non ha i supporti informatici (collegamento ad internet per connettersi al SISTRI, stampante per stampare la duplice copia della scheda SISTRI) il ritiro dei rifiuti prodotti da parte del trasportatore è impossibile. E' corretto?

Non è corretto. Il sistema SISTRI per gli utenti che hanno l'obbligo di iscrizione al sistema presuppone che gli stessi siano dotati delle apparecchiature menzionate (collegamento ad internet per connettersi al SISTRI, stampante per stampare la duplice copia della scheda SISTRI), ma per gli utenti che hanno la facoltà di aderire al SISTRI non sussiste tale obbligo in base a quanto disposto dal Decreto ministeriale.

4.04 Casella di posta

La casella di posta viene assegnata per unità locale o per sede legale del rappresentante legale dell'impresa?

Viene assegnata per impresa.

4.05 Dispositivi USB per la stampa delle Schede

Dopo la presa in carico del rifiuto da parte dell'autista, il produttore deve stampare la scheda che accompagna la spedizione. Per la stampa, il produttore deve necessariamente identificarsi con il dispositivo USB? Può stampare con l'identificazione dell'autista?

N.B.: quesito rilevante per la procedura di iscrizione: in funzione della risposta potrà variare il numero di dispositivi da richiedere.

Gestione-Rifiuti.it

Per la stampa della scheda qualsiasi utente deve necessariamente identificarsi con il dispositivo in cui è stato delegato. Non può stampare con il dispositivo dell'autista in quanto il dispositivo che l'autista ha non è nominale ma è legato al mezzo di trasporto e alla black box relativa allo stesso mezzo.

4.06 Dispositivi USB

I dispositivi USB richiedono l'utilizzo di una determinata postazione o possono essere usati su postazioni differenti?

I dispositivi USB non sono vincolati a postazioni di lavoro determinate e possono essere usati su qualsiasi postazione che abbia un collegamento internet a disposizione.



TRASPORTO

5.01 Terminalisti

Art. 5 commi 10, 11 e 12 del Decreto - Come deve comportarsi il terminalista in caso di trasporto via terra o nel caso di rifiuti provenienti dall'estero e diretti all'estero (per esempio transshipment di rifiuti in un terminal)?

Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento CE n. 1013/2006 relativo alla spedizione di rifiuti, si applicano le stesse modalità previste per il trasporto intermodale all'art. 5 comma 12 e le altre disposizioni contenute nel Decreto ministeriale.

5.02 Trasportatori

Per imprese art. 212 comma 5 d. lgs. n. 152/06 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali si intendono esclusivamente le imprese iscritte all'Albo nelle categorie 2, 3, 4 e 5? La categoria 1 relativa ai rifiuti urbani è esclusa?

Si, la categoria n. 1 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali è esclusa.

5.03 Trasporto transfrontaliero

Cosa prevede il Decreto relativamente alle procedure da seguire in caso di importazione dei rifiuti speciali?

Fermo restando i principi e l'ambito di applicazione stabiliti nel Regolamento CE del 14 giugno 2006, n. 1013 relativo alla spedizione di rifiuti, per quanto riguarda l'importazione dei rifiuti il SISTRI prevede che l'utente che accetta gli stessi proceda alla compilazione della scheda SISTRI - Registro Cronologico relativa alla presa in carico dei rifiuti ed allegando in formato pdf il documento di notifica che ha accompagnato il trasporto.

5.04 Veicoli

Desidererei un chiarimento in ordine al numero di veicoli da riportare nel modulo di iscrizione e per il quale versare il relativo contributo. In particolare, nel provvedimento d'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali risultano sia trattori stradali, sia semirimorchi.

Nel modulo d'iscrizione al SISTRI deve esse riportato il numero dei veicoli a motore iscritti all'Albo, quali autocarri, autoveicoli per trasporto specifico, trattori stradali, ecc., sui quali sarà installata la black box.

Non deve essere riportato il numero dei veicoli trainati, quali rimorchi e semirimorchi.

DOCUMENTI SISTRI

6.01 Demo scheda SISTRI

E' possibile utilizzare una demo delle schede, per consentire alle Associazioni di assistere le imprese nella compilazione?

Per quanto concerne la compilazione della scheda SISTRI sarà disponibile, successivamente all'iscrizione e prima dell'operatività del sistema, nella sezione dedicata del Portale SISTRI.

6.02 Determinazione quantità rifiuti

Esiste una soglia di tolleranza tra il peso stimato dal produttore e il peso accertato a destinazione, poiché la grande maggioranza delle imprese non è in grado di pesare il rifiuto?

L'unità di misura prevista nella scheda SISTRI è il chilogrammo. Le aziende che compileranno l'Area Registro Cronologico in sede di carico di rifiuti dovranno indicare il peso presunto nel caso in cui non posseggano una pesa e il peso registrato nel caso dispongano di una pesa in azienda. In fase di accettazione del rifiuti nell'impianto di destinazione verrà inserito nella scheda SISTRI il peso verificato a destino. Tale registrazione comparirà in tutte le schede di tutti i soggetti presenti nella scheda stessa.

Fino a quando non verrà emanata una norma che prevede l'obbligo di una pesatura in fase di produzione e movimentazione del rifiuto, il quantitativo del rifiuto caricato è quello presunto e soltanto all'arrivo all'impianto di destinazione ci sarà la verifica del peso.

La quantità del rifiuto deve essere dichiarata all'origine oppure è ammesso l'invio di rifiuti con peso da verificarsi a destino?

L'utente che movimenta i rifiuti deve sempre indicare il peso presunto dei rifiuti stessi.

Nel Registro vengono indicate le quantità solo in Kg, come verranno gestite le incongruenze di peso tra il produttore e il destinatario?

L'unità di misura prevista nella scheda SISTRI è il chilogrammo. Le aziende che compileranno l'Area Registro Cronologico in sede di carico di rifiuti dovranno indicare il peso presunto nel caso in cui non posseggano una pesa e il peso registrato nel caso dispongano di una pesa in azienda. In fase di accettazione del rifiuti nell'impianto di destinazione verrà inserito nella scheda SISTRI il peso verificato a destino. Tale registrazione comparirà in tutte le schede di tutti i soggetti presenti nella scheda stessa.

6.03 Requisiti del trasportatore

Quando il produttore sceglie il trasportatore dal menù a tendina, in cui sono elencati tutti i trasportatori iscritti nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, può considerarsi sollevato a livello di responsabilità da qualsiasi operazione di controllo sulla veridicità e sulla effettiva sussistenza dei requisiti del trasportatore, dal momento che il produttore ha scelto un trasportatore iscritto al SISTRI?

Il SISTRI, a seguito dell'interconnessione con l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, segnala anomalie nel momento in cui il trasportatore assegna un trasporto ad un mezzo non abilitato a quello specifico CER.

L'uso del SISTRI garantisce il produttore riguardo la scelta e le autorizzazioni del trasportatore e del destinatario? O il produttore è obbligato a verificare comunque i contenuti in termini di CER, targhe, scadenze delle autorizzazioni?

Si per quanto riguarda la categoria dei trasportatori, in quanto il sistema SISTRI è interconnesso con l'Albo. No per quanto riguarda i destinatari intesi come gestori.

6.04 Scheda di trasporto

Data la recente equipollenza stabilita fra Formulario di identificazione dei rifiuti e scheda di trasporto, cosa accade con la black box prevista dal SISTRI?

L'art. 5, comma 8, del Decreto stabilisce l'equipollenza della copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione.

6.05 Area movimentazione

Qualora il produttore non abbia compilato la scheda SISTRI – Area Movimentazione la movimentazione non ha inizio ed il trasporto del rifiuto non può avvenire. E' corretto?

Se le cause della mancata compilazione dell'Area Movimentazione sono riconducibili a quanto stabilito dall'art. 6 comma 4 del Decreto la movimentazione del rifiuto avviene con le modalità contenute nello stesso articolo.

Nell'Area Movimentazione viene richiesto il nominativo di una persona da contattare (compilato in automatico): è la stessa persona indicata in fase di iscrizione o è possibile successivamente indicare nominativi diversi per le unità locali?

Come può un'unica persona fornire informazioni per 100 unità locali?



Gestione-Rifiuti.it

Per ciascuna unità locale verranno inseriti nella scheda SISTRI Area Movimentazione i dati di una persona da contattare, il campo verrà compilato solo al primo accesso dell'utente successivamente si compilerà in automatico.

6.06 Carico accettato parzialmente o respinto

Il Decreto prevede che il trasporto dei rifiuti non accettati deve essere accompagnato dalla copia cartacea scheda SISTRI rilasciata dall'impianto di destinazione. Successivamente in che modo deve essere gestito il carico respinto?

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, il carico di rifiuti respinto viene annotato nel campo annotazioni della riga corrispondente del Registro Cronologico del produttore. Verrà poi compilata dallo stesso produttore una successiva riga del Registro Cronologico riferita al quantitativo di rifiuti che sono stati respinti per movimentarli successivamente.

6.07 Trasporto promiscuo di rifiuti provenienti da soggetti che aderiscono al SISTRI e da altri esenti

Nel caso di trasporto promiscuo (da detentori che aderiscono al SISTRI e da altri esenti) quali sono gli obblighi del trasportare e del destinatario nei confronti del sistema SISTRI?

Esempio: ritiro rifiuti da produttori che aderiscono al SISTRI e da altri esonerati. Per quest'ultimi è prevista la restituzione della quarta copia come avvenuto smaltimento?

Per i soggetti che non hanno obbligo di iscrizione al SISTRI, i soggetti destinatari dei rifiuti hanno l'obbligo di inviare la scheda SISTRI – Area Movimentazione nel momento in cui accettano i rifiuti.

6.08 Scheda ADR

Le altre informazioni che devono accompagnare il rifiuto sottoposto all'ADR possono essere inserite in qualche modo (anche come allegato) o bisogna redigere una scheda di trasporto in più?

Se la domanda è tesa a conoscere la necessità di compilare la scheda ADR, la risposta è affermativa.



6.09 Gestione degli ELV

Per quanto riguarda la gestione degli ELV, ci saranno modifiche? E' prevista una specificità per la filiera degli ELV? Oppure resterà in vigore il MUD secondo le attuali previsioni per la compilazione?

Non esiste più l'obbligo del MUD essendo tutti i gestori iscritti al SISTRI.



CASI PARTICOLARI

7.01 Articolo 6 comma 8 del Decreto

Come comportarsi se la valutazione tecnica della riutilizzabilità si riferisce a lavori di manutenzione non da infrastrutture?

L'articolo 6 comma 8 del Decreto non apporta innovazioni alla vigente normativa, per cui in riferimento all'art. 230 del d. lgs. N. 152/2006 è ovviamente limitato ai rifiuti derivanti da manutenzione delle infrastrutture.

7.02 RAEE

Come si relaziona con il nuovo sistema SISTRI l'obbligo di iscrizione e comunicazione annuale al Registro RAEE?

I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche continuano ad ottemperare agli obblighi di comunicazione di cui al d. lgs. n. 151/2005 attraverso la comunicazione MUD, I gestori di RAEE sono tenuti ad aderire al SISTRI e, pertanto, assolvono agli obblighi di comunicazione annuale attraverso il nuovo sistema.

7.03 Settore edile

Come viene regolamentata l'attività di bonifica?

Tale attività è riconducibile sia a quanto esposto nella risposta relativa alle Imprese edili sia a quanto stabilito dal Decreto ministeriale, pertanto si applicano tutte le disposizioni in materia di attività di gestione dei rifiuti stabilite dalla vigente normativa.

ART. 6, comma 8 del Decreto. Come deve essere indicato il luogo di produzione per i rifiuti prodotti da bonifiche?

L'articolo 6 comma 8 del Decreto non si riferisce ai rifiuti prodotti nell'ambito di attività di bonifica dei siti.

Nel caso di specie trova applicazione il comma 6 dello stesso articolo laddove vengano soddisfatti i requisiti indicati. Il sito di bonifica va in ogni caso considerato come unità locale.



7.04 Stoccaggio

Un impianto di stoccaggio in quale momento deve caricare nel Registro Cronologico tutti i rifiuti stoccati: al momento della richiesta di iscrizione o alla data di entrata in esercizio del SISTRI?

Al momento dell'operatività del SISTRI.



COMUNI

8.01 Iscrizione dei comuni

I Comuni sono tenuti ad iscriversi al SISTRI?

I comuni, qualora producano rifiuti pericolosi, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI, come produttori di rifiuti pericolosi, secondo la tempistica di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del DM 17 dicembre 2009.

Inoltre, qualora titolari di autorizzazioni di impianti di recupero/smaltimento di rifiuti urbani sono, altresì, obbligati ad iscriversi al SISTRI, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lettera a) dello stesso decreto, nella categoria recuperatori/smaltitori. Nel caso in cui detti impianti producano rifiuti, gli enti gestori si configurano come produttori di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, pertanto, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche come produttori di rifiuti.

I Comuni non sono, invece, tenuti ad iscriversi al SISTRI come produttori di rifiuti urbani. Solo i comuni della regione Campania devono, ai sensi dell'articolo 2 del citato DM 17 dicembre 2009, iscriversi al SISTRI, come produttori di rifiuti urbani.

8.02 Centri di raccolta e Piattaforme comunali

Centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto 8 aprile 2008 devono iscriversi al SISTRI?

Non sono obbligati ad iscriversi al SISTRI i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto 8 aprile 2008, come modificato dal decreto 13 maggio 2009, iscritti all'Albo Nazionale gestori Ambientali, che svolgono unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati.

Qualora dal centro di raccolta i rifiuti vengano movimentati da una impresa di trasporto iscritta al SISTRI, il sistema di tracciabilità si avvia con la compilazione della scheda SISTRI - Area di movimentazione da parte del trasportatore che deve inserire i dati inerenti il produttore che coincide con il centro di raccolta.

8.03 Rifiuti Urbani

I produttori di rifiuti urbani ed i gestori del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani devono iscriversi al SISTRI?

I comuni, in qualità di produttori di rifiuti urbani e gestori del servizio pubblico di raccolta e trasporto di rifiuti urbani (iscritti nella Categoria 1 dell'Albo Nazionale gestori ambientali) non sono

Gestione-Rifiuti.it

tenuti ad iscriversi al SISTRI. Per tali soggetti permane l'obbligo di dichiarazione MUD ai sensi dell'art.189, comma 5 del d.lgs. n.152/2006. Il tracciamento dei rifiuti urbani, assicurato dal SISTRI, comincia dal primo impianto di gestione dei rifiuti urbani.

I comuni e i gestori del servizio pubblico di raccolta e trasporto di rifiuti urbani della regione Campania devono, invece, ai sensi dell'articolo 2 del DM 17 dicembre 2009, iscriversi al SISTRI, rispettivamente nella categoria rifiuti urbani della regione Campania e trasportatori rifiuti urbani regione Campania.

Per i comuni il contributo da versare per l'iscrizione è determinato in base al numero degli abitanti; per le imprese di raccolta e trasporto il contributo è dovuto in relazione alla popolazione complessivamente servita ed al numero di veicoli a motore per i quali si richiede il dispositivo USB.

L'intermediario di rifiuti urbani deve iscriversi al Sistri?

L'intermediario di rifiuti urbani deve iscriversi al SISTRI, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lett. a) del DM 17 dicembre 2009.

Per le imprese di trasporto di rifiuti urbani della regione Campania, iscritte all'Albo Nazionale dei gestori ambientali in Categoria 1, è possibile indicare, in sede d'iscrizione al SISTRI, solamente alcuni autoveicoli tra quelli riportati nel provvedimento d'iscrizione all'Albo?

Le imprese di trasporto possono iscrivere al SISTRI solo parte dei veicoli iscritti all'Albo Nazionale gestori ambientali e cioè quelli che effettivamente trasportano rifiuti urbani. Considerato, comunque, che dalla data di operatività del SISTRI, il trasporto dei rifiuti urbani nella regione Campania potrà essere effettuato solo con autoveicoli muniti dei dispositivi previsti dal D.M. 17 dicembre 2009, gli autoveicoli riportati nel provvedimento d'iscrizione all'Albo e non allestiti con i dispositivi elettronici non potranno più essere utilizzati per il trasporto e, quindi, in prospettiva futura, saranno cancellati.

8.04 Impianti comunali e intercomunali

I gestori di impianti di recupero/smaltimento di rifiuti urbani si devono iscrivere al SISTRI?

Tutti i gestori di impianti di recupero/smaltimento di rifiuti urbani devono iscriversi al SISTRI, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lettera a) del DM 17 dicembre 2009, nella categoria recuperatori/smaltitori.

Tale obbligo è anche in capo ai comuni, qualora siano titolari di autorizzazioni di impianti di recupero/smaltimento di rifiuti urbani.

I soggetti gestori adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art.190 del d.lgs. n.152/2006 e alla comunicazione MUD, ai sensi dell'art.189, comma 3 dello stesso decreto, attraverso la compilazione delle schede SISTRI - Area registro cronologico.

Nel caso in cui gli impianti di recupero/smaltimento producano rifiuti, i gestori, sia pubblici che privati, si configurano come produttori di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g), del citato d.lgs. n. 152/2006, e, pertanto, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche come produttori di rifiuti entro il termine previsto per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 lett. a) del decreto.



Gestione-Rifiuti.it

Gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti rifiuti urbani, autorizzati ai sensi del d.lgs.n.152/2006 per le operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15, devono iscriversi al SISTRI?

Gli impianti comunali o intercomunali dei rifiuti urbani, autorizzati unicamente per le operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15, sono tenuti ad iscriversi al Sistri nella categoria "centro di raccolta/piattaforma" ed a pagare il contributo forfettario di 500 euro all'anno, indipendentemente dalla quantità di rifiuti urbani gestiti.

Come avviene la movimentazione dei rifiuti urbani in uscita dagli impianti comunali o intercomunali, autorizzati ai sensi del d.lgs.n.152/2006 per le operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15?

Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15, effettuata da imprese di trasporto iscritte nella Categoria 1 di cui al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, il gestore di tali impianti compila la scheda SISTRI - Area movimentazione, ne stampa una copia e la consegna, firmata, all'impresa di trasporto. Nel campo annotazioni del Registro cronologico inserisce la nota "trasporto effettuato da impresa iscritta in Categoria 1 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali". La scheda SISTRI - Area di movimentazione accompagna il trasporto dei rifiuti fino all'impianto di recupero e/o smaltimento di destinazione. Ai fini dell'assolvimento della responsabilità del gestore dell'impianto comunale o intercomunale si applica il comma 14 dell'articolo 5 del DM 17 dicembre 2009.

Nei casi in cui un produttore conferisca rifiuti speciali in convenzione al soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, chi inserisce i dati nel SISTRI?

Ai sensi dell'articolo 7 comma 3 del DM 17 dicembre 2009, i produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al DM stesso tramite il gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento. In tali ipotesi il gestore del servizio pubblico di raccolta o della piattaforma di conferimento è tenuto a iscriversi al sistema SISTRI per la specifica categoria (centri di raccolta/piattaforma).

La responsabilità del produttore iniziale dei rifiuti è assolta al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento.

I produttori che conferiscono i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta o alla piattaforma sono tenuti ad iscriversi al SISTRI, ai sensi dell'articolo 3 del decreto, ad eccezione degli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario per quantitativi che non eccedano i trenta chilogrammi o i trenta litri.

Qualora il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento venga effettuato da imprese di trasporto iscritte al SISTRI, il delegato dell'impresa di trasporto compila la Scheda SISTRI - Area movimentazione con i dati del produttore; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto, che provvede a sua volta a consegnarla al gestore del centro di raccolta o piattaforma di conferimento. Qualora il trasporto avvenga, invece, ad opera di imprese che raccolgono e trasportano i propri



Gestione-Rifiuti.it

rifiuti non pericolosi (art 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006), i rifiuti trasportati sono accompagnati da schede SISTRI - Area movimentazione, debitamente numerate, compilate con i riferimenti del centro o della piattaforma quale destinatario e rilasciate al produttore dallo stesso gestore del centro o dalla piattaforma. Il delegato del centro inserisce i dati delle singole schede in sostituzione del produttore.



ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI

9.01 Distribuzione dei dispositivi USB

Quali saranno le associazioni imprenditoriali o loro società di servizi che potranno provvedere alla distribuzione dei dispositivi USB?

Ai sensi di quanto previsto nell'articolo 3, comma 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, la distribuzione dei dispositivi USB potrà essere effettuata dalle associazioni imprenditoriali con le quali le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura stipuleranno apposita convenzione, o dalle società di servizi di diretta emanazione delle predette associazioni imprenditoriali.

9.02 Modalità di convenzione con CCIAA

Quali sono le modalità con le quali un'associazione imprenditoriale o una società di servizi di diretta emanazione della medesima può effettuare apposita convenzione con la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per poter consegnare i dispositivi USB?

Si informa che è in fase di ultimazione lo schema di convenzione tra Unioncamere e le organizzazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale. Tale schema, una volta sottoscritto, servirà da base per la sottoscrizione di accordi in sede locale tra associazioni imprenditoriali e Camere di Commercio.

9.03 Elenco delle associazioni imprenditoriali delegate dalle CCIAA

Dove sarà consultabile l'elenco delle associazioni imprenditoriali che potranno provvedere alla distribuzione dei dispositivi USB per conto delle Camere di Commercio?

L'elenco delle associazioni imprenditoriali che avranno sottoscritto la convenzione con le Camere di Commercio e che, quindi, saranno autorizzate a provvedere alla distribuzione dei dispositivi USB per conto delle Camere di Commercio, sarà pubblicato sul sito www.sistri.it

Quali sono le associazioni imprenditoriali attraverso le quali i soggetti che rientrano nelle categorie previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 possono adempiere agli obblighi previsti nel medesimo decreto?

Le associazioni imprenditoriali che possono essere delegate all'adempimento per conto dei loro associati degli obblighi di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 2009 sono le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale dei soggetti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 7, comma 1 del predetto decreto ministeriale 17 dicembre 2009, le loro articolazioni territoriali o le società di servizi di diretta emanazione delle medesime associazioni imprenditoriali.

9.04 Associazione imprenditoriale non inserita nell'elenco di quelle delegate dalle CCIAA

Cosa succede se l'associazione imprenditoriale che l'impresa ha indicato nella Sezione 2.2. del Modulo di iscrizione non risulterà inserita nell'elenco delle associazioni imprenditoriali che saranno delegate dalle Camere di Commercio alla distribuzione dei Dispositivi USB?

Se l'associazione imprenditoriale che l'impresa ha indicato nella Sezione 2.2. del Modulo di iscrizione non risulterà inserita nell'elenco delle associazioni imprenditoriali che saranno delegate dalle Camere di Commercio alla distribuzione dei dispositivi USB, l'impresa dovrà ritirare tali dispositivi presso la/e sede/e della/e Camera/e di Commercio della/e Provincia/e dove sono ubicate la propria sede legale o la/e sede/i della/e unità locale/i.

9.05 Modalità per avvalersi delle associazioni imprenditoriali

Quali sono le modalità attraverso le quali i soggetti che rientrano nelle categorie previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 possono avvalersi delle associazioni imprenditoriali previste nel medesimo articolo ovvero delle loro società di servizi per gli adempimenti del Sistri?

Qualora i soggetti che rientrano nelle categorie previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 intendano avvalersi delle modalità operative semplificate concesse loro dal predetto decreto ministeriale 17 dicembre 2009, devono delegare le associazioni imprenditoriali a cui sono iscritti, o le loro società di servizi, utilizzando il modello di delega che sarà reso disponibile sul sito www.sistri.it

La delega dovrà essere redatta in carta semplice, ma la firma del legale rappresentante del soggetto delegante dovrà essere autenticata o da un notaio ovvero da un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Le associazioni imprenditoriali e/o le loro società di servizi, delegate dai soggetti di cui all'art. 7, comma 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, dovranno, a loro volta, iscriversi al SISTRI, pagando il contributo previsto nell'Allegato II, per la loro categoria di appartenenza, e dotarsi di un dispositivo USB mediante il quale provvederanno, per conto di ciascun soggetto delegante, a compilare il registro cronologico e le singole Schede SISTRI, ferma restando, a carico dei soggetti deleganti, la responsabilità delle informazioni fornite nel sistema SISTRI.

9.06 Iscrizione delle associazioni imprenditoriali

Entro quando devono iscriversi al SISTRI per la specifica categoria le associazioni o loro società di servizi che intendono gestire il SISTRI per i propri soggetti deleganti?

Gestione-Rifiuti.it

In base a quanto previsto dall'art. 7 comma 1 (Modalità operative semplificate), i soggetti che intendono delegare le associazioni "dopo l'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 3, provvedono a delegare le organizzazioni, o loro società di servizi, prescelte." Ciò vuol dire che le associazioni potranno ricevere la delega dai soggetti in un qualsiasi momento successivo all'iscrizione al SISTRI dei soggetti deleganti. Il DM 17/12/2009 non stabilisce una data specifica per l'iscrizione delle associazioni.

Tuttavia, in base all'allegato 1A al DM 17/12/2009, "ciascuna articolazione territoriale dell'associazione imprenditoriale, o società di servizi che abbia ricevuto delega ai sensi dell'art. 7, comma 1, richiede un dispositivo USB"

L'iscrizione delle associazioni è quindi finalizzata all'ottenimento di una USB con cui gestire i registri dei soggetti deleganti. Tale iscrizione dovrà quindi avvenire dopo aver ricevuto la delega da parte del primo soggetto delegante.

